



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.7/TFT del 1/12/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 1/12/2025
ha adottato i seguenti:
DISPOSITIVI

Fasc.094

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 12058/28 pfi 25-26/PM/fl del 5/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Antonio Petito**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
2. il sig. **Gaetano Varricchio**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Leucio del Sannio: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio in occasione dell'incontro A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Diego Bosco attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
3. il sig. **Diego Bosco**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Leucio del Sannio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Diego Bosco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio alla gara A.S.D. Boys Cesinali – A.S.D. San Leucio del Sannio del 2.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
4. la società **A.S.D. San Leucio del Sannio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Petito, Gaetano Varricchio e Diego Bosco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Antonio Petito, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Gaetano Varricchio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Diego Bosco, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. San Leucio del Sannio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2025/26 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.093

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 12168/30 pfi 25-26/PM/rm del 6/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Pierdomenico Izzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sidus Rotondi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Pesce nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

2. il sig. Benito Lostorto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto di-spuesto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi in occasione dell’incontro A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Ro-tondi del 30.11.2024, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giuseppe Pesce attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sidus Rotondi: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sidus Rotondi, alla gara A.S.D. Sol Sports Club – A.S.D. Sidus Rotondi del 30.11.2024 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sotto-posto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

4. la società A.S.D. Sidus Rotondi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pierdomenico Izzo, Benito Lostorto e Giuseppe Pesce così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Pesce, all’epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: la sig. la sig. Pierdomenico Izzo,, all’epoca dei fatti calciatore e Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la sig. Benito Lostorto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sidus Rotondi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.092

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 11693/6 pfi 25-26/PM/fl del 31/10/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Alberta Canciello**, all’epoca dei fatti amministratore unico dotata di poteri di rappresentanza della società Football Culb Frocalcio S.S.D. a R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto al calciatore sig. Geronimo Viscovich, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 270-2024/25 del 24.4.2025, comunicato alla società Football

– la società **Football Culb Frocalcio S.S.D. a R.L.** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Alberta Canciello, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: la sig.ra **Alberta Canciello**, all’epoca dei fatti amministratore unico, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione: per la società **Football Culb Frocalcio S.S.D. a R.L.** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 ed € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.090

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Schiappa.

prot. 6235/859 pfi 24-25/PM/ag del 8/09/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) il sig. Aniello MIRANDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Savoia 1908 FC SSDRL – Academy Mariglianese del 16 febbraio 2025 valevole per il girone D del campionato Under 18 del Comitato

Regionale Campania, colpito con un pugno all'orecchio destro il calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Mariglianese con la maglia n. 7 sig. V.A., causandogli una perforazione traumatica della membrana timpanica.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento.

Così deciso in Napoli, in data 1.12.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 1° Dicembre 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**